

**Sentenza del 01/06/2012 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Torino**

**Intitolazione:**

Tributi locali - Imposta di pubblicità Esenzioni Insegne.

**Massima:**

In tema di imposta di pubblicità il legislatore ha voluto rendere esenti le insegne apposte sulle sedi e sulle succursali in cui si svolge l'attività economica, ma ha voluto escludere le insegne che vengono apposte sui singoli prodotti o servizi oggetto dell'attività imprenditoriale. La ratio della norma è quindi da ricercarsi nel solo fine di consentire una chiara identificazione del luogo di produzione dei beni o dei servizi, senza ulteriori estensioni, così come non sono esenti le insegne apposte per una funzione pubblicitaria di un prodotto o sui macchinari che rendono possibile la prestazione del servizio.

**Testo:**

**Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>RONCHETTA</b>	<b>ANNA MARIA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>COGNO</b>	<b>CATTERINA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TOTO</b>	<b>MARIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 3487/11  
spedito il 20/10/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 644/2011 PUBBLICITA' 2010  
contro I.C.A. S.R.L.  
DEDEM AUTOMATICA SRL  
VIA CANCELLIERA, 59 00040 ARICCIA RM

**difeso da:**  
FOLGORI ROBERTO  
C/O DEDEM AUTOMATICA SRL  
VIA CANCELLIERA N. 59 00040 ARICCIA RM

**proposto dal ricorrente:**  
DEDEM AUTOMATICA SRL  
VIA CANCELLIERA, 59 00040 ARICCIA RM

**difeso da:**  
FOLGORI ROBERTO  
C/O DEDEM AUTOMATICA SRL  
VIA CANCELLIERA N. 59 00040 ARICCIA RM

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 3487/11

UDIENZA DEL

24/05/2012

ore 15:00

SENTENZA

N°

68/06/12

PRONUNCIATA IL:

24.05.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

01.06.2012

Il Segretario

Assistente Tributario  
Dante LUCENTE



**DEDEM AUTOMATICA Srl**

**R.G.R. 3587/11**

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Ricorrente:

- Dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto
- Vittoria di spese, competenze e onorari

### ICA Srl:

- Respingere il ricorso.
- Vittoria di spese di giudizio

## FATTO

In data 20/10/2011 è stato interposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l'avviso di accertamento n° 644/2011 della ICA Srl, notificato il 1/7/2011, per la somma di € 933,00, imposta di pubblicità nel Comune di Rivoli, anno d'imposta 2010.

Il **ricorrente** lamenta l'accertamento effettuato ritenendo trattarsi di insegna che indica l'attività svolta nell'esercizio. La dimensione del cartello è inferiore a 5 mq. dovendosi riferire all'effettiva superficie di ciascun mezzo. Sostiene che il luogo dove sono posti i presunti mezzi pubblicitari è il luogo in cui si esercita l'attività e prova ne sia che per essa è stata inoltrata, alla competente autorità di P.S., regolare informativa relativa alla denuncia di attività. Conferma quindi che i presunti mezzi pubblicitari sono esenti dal comma 1, art. 2 bis, L. n° 75/2002 e dall'art. 10 L. 448/01, come specificato nella circolare n° 3/DPF/02 del MEF.

La **ICA Srl**, Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il Comune di Rivoli, sostiene che la tassazione è avvenuta correttamente nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. 15/11/93 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni. Sottolinea che le cabine non possono in alcun modo essere qualificate quali sedi secondarie, filiali o similari.

Insiste in particolare sulla liquidazione delle spese in quanto, nonostante la consolidata giurisprudenza sulla tassabilità della pubblicità in discussione e il comportamento processuale di controparte che insiste sistematicamente sulla richiesta di pubblica udienza senza mai presentarsi, costringe la società ICA ad un notevole dispendio di costi e di energie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della Camera di Consiglio, preceduta da pubblica udienza, questo **Collegio** ritiene di respingere il ricorso. Ritiene infatti che il legislatore, normando la materia, abbia voluto rendere esenti le insegne apposte sulle sedi e sulle succursali in cui si svolge l'attività economica, ma abbia voluto escludere le insegne che vengono apposte sui singoli prodotti o servizi oggetto dell'attività imprenditoriale. La ratio della norma è quindi da ricercarsi nel solo fine di consentire una chiara identificazione del luogo di produzione dei beni o dei servizi, senza ulteriori estensioni, così come non sono esenti le insegne apposte per una funzione pubblicitaria di un prodotto. Nel caso in esame appare evidente che la ricorrente società svolge attività commerciale per il tramite di forme speciali e, precisamente, di apparecchi automatici, ma tali macchinari che rendono possibile la prestazione del servizio, di certo non possono essere contraddistinti quali sedi secondarie dell'azienda, in quanto, se così fosse, dovrebbero essere connotate da una rappresentanza stabile e registrate presso la Camera di Commercio.

R

La pretesa esenzione richiesta dalla ricorrente società non è quindi dovuta, circostanza che determina l'assorbimento dell'eccezione avanzata dalla ricorrente in tema di dimensione dell'insegna pubblicitaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidabili come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Respinge il ricorso, condanna il soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00.

Torino, 24 Maggio 2012.

L'estensore



IL PRESIDENTE

